

ALLEGATO "A" - STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del codice civile, e della Legislazione vigente in materia di associazioni, l'associazione "ROMBO IN MOLISE APS"

ART. 2 SEDE

L'Associazione Rombo in Molise ha sede legale in Macchia D'Isernia (IS) via S.S. 85 Venafrana n. 16/20 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea senza comportare la modifica del presente statuto.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE.

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue fini di solidarietà sociale, si propone di realizzare esclusivamente finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

L'associazione è apartitica, autonoma, aconfessionale e indipendente. Partecipa al processo di sviluppo della società italiana ed europea, globale e locale, contribuendo all'affermazione di un sistema di promozione territoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di animare/assistere/sostenere l'innovazione per la crescita culturale, economica, e civile della comunità umana. Può aderire ad organizzazioni a livello nazionale/internazionale, aventi stessi scopi e principi ispiratori.

L'Associazione Rombo in Molise ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività principali:

Promozione della cultura motociclistica in generale attraverso: raduni/incontri, eventi, motogiri.

Organizzare conferenze, seminari, pubblicazioni, convegni, e quanto altro ritenuto opportuno dai soci sui temi inerenti le finalità dell'associazione;

Svolgere attività di ricerca negli ambiti di interesse dell'associazione,

Compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria utile alla realizzazione degli scopi associativi;

Compiere tutte le operazioni necessarie o utili per un migliore conseguimento del proprio scopo, ivi compresa l'organizzazione occasionale, nei limiti consentiti dalla legge, di raccolte pubbliche di fondi;

Effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali;

Esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro.

Svolgere qualsiasi altra attività affine o complementare alla realizzazione dello scopo sociale.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale.

Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 155/2006 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione.

Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, l'associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 5 REQUISITI DEI SOCI



Possono essere soci tutte le associazioni, le cooperative sociali ed altre organizzazioni, che possiedano il requisito di Onlus.

l'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento dell'uso del marchio e della denominazione dell'associazione e le disposizioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività svolta dall'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

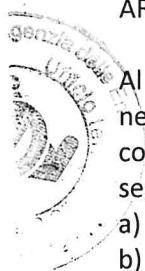
I soci potranno farsi accompagnare agli incontri/eventi anche da persone non socie purché appassionate alle moto che potranno diventare futuri soci, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

I soci ordinari sono coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 (SANZIONI DISCIPLINARI)



Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio di amministrazione le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) esclusione.



Contro le decisioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento al socio interessato. L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

ART. 9 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per cessazione/scioglimento dell'associazione.

ART. 10 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti, se dovuto

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ART. 11 (PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA)

L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

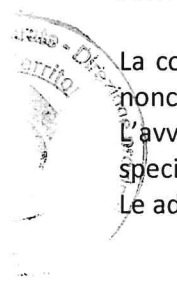
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ART. 12 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA)



La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, mail, nonché per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo si potranno tenere anche in audio/video conferenza.



Qualora il Consiglio non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure dal rappresentante indicato da almeno un terzo dei soci.

In caso di dimissioni del Consiglio, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure dal rappresentante indicato da almeno un terzo dei soci.

ART. 13 (COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA)

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ART. 14 (FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA)

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ART. 15 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo;



- b) eleggere i membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo;
- c) fissare, su proposta del consiglio, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardi nei versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ART. 16 (COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO)

L'Amministrazione dell'associazione è affidata ad un Consiglio composto da un numero di membri variabile da 3 a 9 secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea; è ammesso l'intervento per delega.

Il Consiglio dura in carica per un periodo di tre esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il consiglio elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo).

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

ART. 17 (COMPITI DEL CONSIGLIO)

Il Consiglio è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;



dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno per l'uso del comportamento etico.
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ART. 18 (RIUNIONI DEL CONSIGLIO)

Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio devono essere convocate dal Presidente mediante avviso come da art. 12, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I membri del Collegio sindacale sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.



ART. 19 (COMPITI DEL PRESIDENTE)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ART. 20 (COMPENSI)

Con deliberazione dell'assemblea dei soci, ai membri del consiglio può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti del consiglio direttivo vi abbiano rinunciato. È tuttavia vietata la corresponsione ai membri del consiglio direttivo di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento.

ART. 21 (COLLEGIO SINDACALE)

Qualora vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà, l'assemblea dei soci procede alla nomina di un collegio sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del d.lgs. 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui al precedente articolo 18 dello statuto.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

ART. 22 (CONTROLLO CONTABILE)

Qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci, nominati dall'assemblea dei soci.

In alternativa, il controllo contabile può essere affidato al collegio sindacale, qualora i suoi membri risultino iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 23 (PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote versate dai soci;
- dai conferimenti patrimoniali dei soci;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

ART. 24 (ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

ART. 25 (DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DEI FONDI, DELLE RISERVE E DEL CAPITALE)

L'associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

ART. 26 (DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART. 27 (DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE)

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque



facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 28 (BILANCI)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ART. 29 (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE)

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale

ART. 30 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ART. 31 RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Si elegge per qualsiasi controversia il Foro di Isernia.

Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (Dlgs. 117/2017)

